

N. 00235/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00236/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2015, proposto da: **, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vito Troiano e Marco Michele Picciani, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Parma, piazzale Santafiora n. 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è *ex lege* domiciliato, in Bologna, via Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento Cat.A12/2014/IMM/AA del 15/10/2014 con il quale il Questore di Reggio Emilia ha respinto l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per "lavoro subordinato" o "attesa occupazione";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:

che il ricorrente, in data 15 febbraio 2014, ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato allegando un contratto di lavoro sottoscritto con la Ditta "*****";

che l'Amministrazione ha respinto l'istanza poiché *"la ditta in questione in realtà non è fisicamente esistente e nessun versamento contributivo è stato effettuato"*;

Considerato:

che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che *"ai sensi degli artt. 5, comma 3-bis, e 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 condizione necessaria per il rilascio - e, quindi, anche per il successivo rinnovo, ai sensi dell'art. 5, comma 4 - di un permesso di soggiorno per lavoro è la stipula di un contratto di soggiorno"*

per lavoro, e quindi, a monte, il possesso di una regolare occupazione lavorativa da parte dello straniero" (TAR Piemonte, Sez. II, 27 febbraio 2014, n. 346);

che l'illustrata posizione trova conforto anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato laddove si afferma che "il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale mentre l'insussistenza del requisito in esame integra motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 286/98. Il requisito reddituale è finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria in quanto indigenti" (Cons. Stato, Sez. III, 9 aprile 2014, n. 2694).

che con riferimento alla fattispecie odierna caratterizzata da una falsa allegazione la giurisprudenza, con orientamento condiviso dalla Sezione, ha da tempo stabilito che "qualora il rapporto di lavoro in base al quale si chiede il titolo di soggiorno risulti essere fittizio, non v'è possibilità di ottenere il titolo [nemmeno, ndr] in seguito all'instaurazione

successiva di altro rapporto di lavoro (v. l'art. 5, comma 5, del D.L.vo n. 286/1998 secondo cui «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, . . .», nonché l'art. 4, comma 2, del D.L.vo n. 286/1998 che impone il diniego del permesso di soggiorno nel caso in cui vengano prodotti documenti non veritieri)" (TAR Campania, Napoli, 27 settembre 2012, n. 3956);

che, nel caso di specie non è invocabile la norma di cui all'art. 22, comma 11, del D. Lgs. n. 286/1998 ("la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore") che consente, previa iscrizione al Centro per l'impiego di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione poiché il ricorrente, ancorché iscrittosi il giorno stesso della notifica del preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, non ha mai perso il lavoro non

avendo mai instaurato alcun valido rapporto lavorativo sul territorio nazionale;

Ritenuto:

che ricorrano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo respinge.**

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)